

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto i) - Sottosezione 1 Articolo 37

**Misura 221
“Imboschimento di terreni agricoli”**

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI NUOVE DOMANDE

ANNO 2010

PREMESSA

Con il presente Programma Operativo di Misura la Provincia di Modena dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale per la Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli”.

Riferimenti normativi

- ♦ Il Reg. (CE) n. 1290/05
- ♦ Il Reg. (CE) n. 1698/05
- ♦ Il Reg. (CE) n. 1974/06
- ♦ Il Reg. (CE) n. 1975/06
- ♦ Il Reg. (CE) n. 73/09
- ♦ Il Reg. (CE) n. 1122/09
- ♦ Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato in data 30 gennaio 2007 dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, con proprio atto n. 99, successivamente modificato ed integrato con deliberazione n. 2282 del 28 dicembre 2009 a seguito della Decisione C(2009) 10344 del 17 dicembre 2009 della Commissione Europea.
- ♦ La Delibera di Giunta Regionale n. 168/2008 di approvazione del Programma Operativo dell’Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” recante le modalità di accesso ai finanziamenti, le modalità di gestione e di attivazione delle procedure di selezione delle domande di contributo. La stessa Delibera approva il Programma Operativo della Misura 221.
- ♦ La Delibera di Giunta Regionale n. 363/2008 di integrazione e modifica della D.G.R. 168/2008, che definisce l’attribuzione delle zonizzazioni territoriali e il meccanismo di selezione per la predisposizione delle graduatorie;
- ♦ La Delibera di Giunta Regionale n. 874 del 11 giugno 2008 di approvazione delle “Linee Guida per la progettazione e la realizzazione degli Imboschimenti”;
- ♦ La Delibera di Giunta Regionale n. 196/2010 recante modifiche al “Programma Operativo Misura 221” e di modifica delle “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti approvati con la D.G.R. 874/2008;
- ♦ La Determinazione del Direttore AGREA n. 4355 del 18 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni che definisce la “Procedura Operativa per la presentazione delle domande” sulle Misure del PSR;
- ♦ La Delibera di Giunta Provinciale n. 148/2008 di adozione del Programma Operativo Provinciale dell’Asse 2 parte generale e disposizioni transitorie, che rimanda ad un successivo atto l’approvazione dell’Avviso Pubblico della Misura 211 e del relativo Programma Operativo di Misura recante le disposizioni per la presentazione di nuove domande
- ♦ La Delibere del Consiglio Provinciale n. 41 del 12 marzo 2008 che approva uno schema tipo di convenzione per la gestione associata tra la Provincia di Modena, la Comunità Montana del Frignano, l’Unione dei Comuni Terre di Castelli (ex Comunità Montana Modena Est) e l’Unione dei Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia (ex Comunità Montana Modena Ovest) delle domande presentate nell’ambito del PSR;
- ♦ La Delibera di Giunta Provinciale n. 63 del 23 febbraio 2010 di aggiornamento delle delimitazioni geografiche delle aree preferenziali per la gestione del PSR;
- ♦ La Determinazione del Direttore AGREA n. 4355 del 18 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni che definisce la “Procedura Operativa per la presentazione delle domande” sulle Misure del PSR;

- ♦ La Determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 2608 del 12 marzo 2010 che stabilisce la scadenza per la presentazione delle nuove domande di adesione/aiuto sulla misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli”;
- ♦ Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

OBIETTIVI

Il presente Programma Operativo definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura 221 del PSR attraverso l’adozione di specifici bandi territoriali.

La Misura intende incrementare l’utilizzo a fini forestali di superfici agricole, nelle aree di pianura e collina.

L’attivazione delle azioni riferibili alla misura d imboschimento di superfici agricole farà riferimento ai seguenti strumenti regionali:

- *Piano Forestale Regionale (P.F.R);*
- *Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti;*

CARATTERISTICA DELLA MISURA

La misura si applica mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

Azione	Descrizione	Durata Impegno
1. Boschi Permanenti	Promuove la costituzione di formazioni forestali permanenti a fini ambientali, di protezione del suolo e di attenuazione del cambiamento climatico	15
2. “Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio”	Promuove la costituzione di impianti di latifoglie pregiate autoctone (coltivate per arboricoltura da legno a ciclo non breve) a fini ambientali, di protezione del suolo e di attenuazione del cambiamento climatico e di diversificazione e minore impatto delle attività agro-forestali	15
3. “Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco-compatibile”	Promuovere la costituzione di formazioni forestali a ciclo breve	10

Si rimanda per il dettaglio relativo alle diverse Azioni alle “Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti” approvate con Delibera di Giunta RER n. 874/2008 successivamente modificate con DGR 196/2010.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

BENEFICIARI

Il Reg. (CE) 1698/05 prevede il finanziamento di interventi di “imboschimento” di terreni agricoli attraverso il pagamento di un sostegno che, a seconda dei casi, può limitarsi alla copertura di parte dei costi di impianto o può anche estendersi alla copertura dei costi di manutenzione ed alla

compensazione delle perdite di reddito provocate dall'intervento, assumendo pertanto in tali ultimi due casi la natura di premio annuale.

I sostegni a copertura dei costi di impianto sono riconoscibili ai "terreni di proprietà di privati o di loro associazione ovvero di comuni o loro associazioni", come specificato all'art. 42 del Reg. (CE) 1698/05 e all'art. 30 del Reg. (CE) 1974/06.

Relativamente alla compensazione della perdita di reddito, è previsto che la stessa sia a favore "degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato" (comma 1, punto c, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05).

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 31 comma 3 del Reg. (CE) 1974/2006, «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.

La normativa italiana stabilisce che la figura dell'agricoltore così individuata corrisponde all'Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004.

L'imprenditore agricolo professionale è colui il quale:

- *ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;*
- *dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%.*

Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che intendono beneficiare dei sostegni previsti dalla Misura 221 devono essere iscritte nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con la situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Per una più dettagliata individuazione delle caratteristiche dei beneficiari in funzione della tipologia di Azione e dei conseguenti differenti livelli degli aiuti e premi previsti si rimanda alle indicazioni contenute nelle Schede di Azione del PSR 07-13.

AMBITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE

La Misura si applica negli ambiti territoriali della "pianura" e della "collina" del territorio regionale, così come definiti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, secondo le "Unità di paesaggio" definite attraverso caratteristiche ambientali, ambiti soprarichiamati.

Il dettaglio dell'individuazione degli ambiti di applicazione delle Azioni è definito nei P.R.I.P. che assumono le zonizzazioni contenute negli elaborati cartografici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) che dettagliano quanto già definito dal PTPR. Le zonizzazioni dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) specificano le esigenze ambientali dei territori e pertanto sono finalizzate a garantire una attuazione degli interventi della Misura mirata alla protezione e all'adattamento dell'ambiente locale.

L'obiettivo di concentrare gli imboschimenti di terreni agricoli in aree idonee per motivi ambientali (comma 6, art. 50 Reg. (CE) n. 1698/05), è perseguito con l'identificazione di "zone ammissibili" e di "aree preferenziali".

Le Azioni 1 e 2 della Misura si applicano negli ambiti territoriali della "pianura" e della "collina" del territorio regionale, così come definiti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con Delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, secondo le "Unità di paesaggio" definite attraverso caratteristiche ambientali, ambiti sopra richiamati.

L'Azione 3 si applica esclusivamente nelle aree di pianura ad esclusione delle aree Rete Natura 2000.

Per l'individuazione delle "zone ammissibili" e delle "aree preferenziali" si rimanda al paragrafo "Localizzazione" del paragrafo 5.3.2.7.1 del P.S.R. 2007-2013, come recepite nei P.R.I.P..

In ambiti periurbani possono essere considerate preferenziali unicamente le superfici ammissibili al sostegno (vedi paragrafo che segue) ricadenti negli "Ambiti agricoli periurbani" di cui all'art. A-20 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e successive modifiche.

Non potranno essere in alcun caso concessi i sostegni di cui alla Misura qui considerata per impianti i cui oneri di realizzazione siano stabiliti a carico dei soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica, con riferimento all'art. A-26 della citata L.R. 20/2000 e successive modifiche.

Al riguardo, le domande di imboschimento di terreni ricadenti in ambito urbano e perturbano, o comunque interessati da previsioni urbanistiche non riconducibili all'ordinario uso agricolo, potranno essere accolte solo se corredate da idonea dichiarazione del competente Ufficio comunale concernente:

- le garanzie sulla compatibilità delle previsioni d'uso previste con il mantenimento degli impegni connessi alla realizzazione dell'intervento;
- l'attestazione che l'intervento medesimo non risulta già prescritto a titolo oneroso in riferimento al già citato art. A-26 della L.R. 20/2000;
- la sussistenza di eventuali accordi sulla gestione degli imboschimenti realizzati.

Non è infatti ammissibile la corresponsione di premi per "manutenzione" nei casi in cui, in seguito ad eventuali accordi, le cure colturali nei primi 5 anni di impegno fossero effettuate con onere a carico di Pubbliche Amministrazioni.

TERRENI AMMESSI AL SOSTEGNO

Gli artt. 36 e segg. del Reg. (CE) 1698/05 differenziano le Misure di imboschimento in funzione delle caratteristiche dei terreni interessati distinguendo esplicitamente i terreni agricoli da quelli oggetto di agricoltura estensiva e da quelli non agricoli. A valere sulla Misura 221, sono pertanto da accogliere domande riguardanti esclusivamente terreni definibili "agricoli" secondo quanto disposto nel P.S.R. 2007-2013.

La concessione di aiuti e premi per superfici per le quali gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale individuano previsioni non compatibili con il mantenimento dell'imboschimento non sono di norma ammessi. Superfici di fatto agricole, ma non individuate come tali negli strumenti urbanistici (vigenti od anche solo adottati) possono essere ammesse al sostegno solo se la domanda è corredata da idonea documentazione atta a garantire il mantenimento degli impegni per l'intera durata temporale prevista.

E' pertanto escluso il riconoscimento di causa di forza maggiore per modificazioni all'uso dei terreni connesse all'attuazione di strumenti di pianificazione urbanistica, se non nel caso di esproprio per motivi di pubblica utilità, a condizione che tale esproprio non fosse prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.

Come da art. 42, paragrafo 1, prima frase, del Reg. (CE) n. 1698/2005, il sostegno è concesso solo per zone boschive e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni.

Tale limitazione non si applica alle misure previste all'articolo 36, lettera b), punti i), iii), vi) e vii).

L'articolo 30, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1974/2006 esclude dal campo di applicazione dell'articolo 42, paragrafo 1, prima frase, del Regolamento (CE) n. 1698/2005:

- le foreste e altri terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di enti pubblici;
- le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;

- le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50 % da uno degli enti menzionanti alle lettere a) e b).

Sono ammissibili alla Misura solo i terreni agricoli qualificabili SAU e in produzione nelle due annate agrarie antecedenti a quella di presentazione della domanda di adesione e al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Le domande dovranno essere presentate con le modalità stabilite da AGREA e potranno riguardare esclusivamente particelle agricole ricadenti all'interno del territorio regionale.

Competenza Territoriale

Nel caso di un singolo richiedente che intende imboschire particelle ricadenti in ambiti territoriali di differenti Amministrazioni competenti, la domanda dovrà essere **unica** (se le diverse particelle vengono proposte per la concessione del sostegno nella medesima annualità) e dovrà essere trasmessa all'Amministrazione ove ricade la parte più estesa della superficie da rimboschire.

Questa provvederà a inoltrare alle altre Amministrazioni coinvolte copia della domanda e della documentazione di corredo. Ogni singola particella agricola concorrerà alla assegnazione delle risorse sulla base delle disposizioni e condizioni vigenti nell'ambito territoriale in cui ricade e dovrà essere collocata nella graduatoria dell'Amministrazione territorialmente competente.

ENTITÀ DELL'AIUTO E DEI PREMI

I sostegni previsti dall'art. 43 del Reg. (CE) 1698/05 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all'operazione);
- **costi di manutenzione**, in forma di **premio annuale** per ettaro imboschito per un periodo massimo di 5 anni;
- **perdite di reddito** provocate dall'imboschimento, in forma di **premio annuale** per ettaro per un periodo massimo di 15 anni.

Per quanto riguarda l'entità dell'aiuto sul costo di impianto e dei premi annuali, si rimanda al contenuto del P.S.R. 2007-2013.

Si sottolinea comunque che nel corso di impegno non saranno ammessi aumenti agli importi del premio in relazione all'acquisizione di requisiti soggettivi per i quali è previsto un diverso livello.

Si rimanda alle "Linee Guida" approvate con D.G.R. 874/2008 e succ. modificata con D.G.R. 196/2010 dove è possibile trovare distinte per ambito territoriale e per tipologia di intervento, i requisiti minimi di accesso, le norme tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi, le categorie di materiali e/o opere computabili per la definizione dell'importo del sostegno concedibile a titolo di "aiuto all'impianto", ecc...

Come da comma 2 dell'art. 43 del Reg. (CE) 1698/05, "il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da rimboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali ... possono essere corrisposti agli affittuari".

DOMANDA DI ADESIONE ALLA MISURA 221

Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che intendono beneficiare dei sostegni previsti dalla Misura 221 devono essere iscritte nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

La “decisione individuale di concessione del sostegno e dei premi” (ove ne ricorrano le condizioni) è subordinata al possesso dei requisiti di accesso ed alla collocazione in posizione utile nelle graduatorie dell’Amministrazione competente in relazione alle risorse disponibili.

Poiché le “domande di adesione/aiuto” alla Misura 221 non rivestono anche il carattere di “domanda di pagamento”, le stesse possono prescindere dalla scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti concessi alla superficie di cui all’art. 11 del Reg. (CE) 1122/2009, prevista nel 15 maggio di ogni anno.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE.

Le “domande di adesione/aiuto” per l’assunzione iniziale degli impegni dovranno essere presentate secondo le modalità definite da A.G.R.E.A. nella propria “Procedura operativa per la presentazione delle domande” approvate con Determinazione n. 1729 del 21/02/2008 e n. 4355 del 18/04/2008, utilizzando la modulistica e i supporti informativi messi a disposizione.

Con Determinazione del Direttore Generale Agricoltura della Regione Emilia Romagna n. 2608/2010 si è stabilito **nel 30 luglio 2010** il termine ultimo per la presentazione delle domande aiuto/adesione per la misura 221.

Con comunicazione dell’Ente Pagatore Agrea verrà data informazione sulla data di inizio presentazione delle domande di aiuto/adesione sul supporto informatico SOP.

A. Modalità di compilazione delle domande

Le domande relative alla misura 221 del PSR 2007 – 2013 della Regione Emilia - Romagna potranno essere compilate esclusivamente mediante l’utilizzo del sistema informatico di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo.
- 2) i singoli beneficiari (*Utenti Internet*), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è *l’iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario*. Per l’iscrizione in Anagrafe Regionale (L.R. n. 15/1997) vale quanto disposto dal Regolamento Regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

B. Modalità di presentazione delle domande

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- 1) **PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA:** la domanda compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L’incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad

identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda. Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il terzo giorno feriale successivo a quello di protocollazione, alla Provincia di Modena Area Economia Servizio Agro-Ambiente Via Rainusso 144 - 41122 Modena.

I CAA potranno trasmettere domande alla Provincia di Modena solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte di detti Enti di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande *non* potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando.

2) *PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI MODENA*: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l’accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l’apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”, Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente all’ente territoriale competente indicato dal bando della misura (con riferimento agli orari di apertura degli uffici preposti alla ricezione), che apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati. In relazione alle scadenze indicate nel bando o nell’atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall’Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dall’ente territoriale competente. L’Ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l’apposita funzione “protocollo manuale”.

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, *la data di ricevimento dell’istanza corrisponde con:*

- *data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione nel caso di scelta della modalità: “PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA”;*
- *data di ricezione presso l’Ente competente nel caso di scelta della modalità: “PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L’ENTE COMPETENTE”*

C. Casi di non ricevibilità

Qualora pervengano domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo;
- compilate da utenti internet solo parzialmente, senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”);
- compilate da CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di “protocollata”);

saranno dichiarate *non ricevibili* e la Provincia di Modena comunicherà ai richiedenti il provvedimento di diniego. Entro i termini di scadenza dei bandi o degli atti di concessione, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema.

Eventuali modifiche e integrazioni alla determinazione 1729/2008, dovranno essere rispettate dal beneficiario anche in assenza di adeguamento della presente Deliberazione in quanto tali modalità si riportano esclusivamente per offrire una lettura coordinata.

Per ogni delle annualità previste per l'apertura della ricezione di domande per nuovi impegni in attuazione della Misura 221 sarà definita una scadenza unica per la presentazione delle "domande di aiuto", con atto della Direzione Generale Agricoltura e con valenza per l'intero territorio regionale.

ELABORATI TECNICI A CORREDO DELLE DOMANDE

Il riconoscimento dei sostegni previsti dalla Misura 221 del PSR è condizionata alla presentazione

- a corredo della domanda di aiuto:
 - per gli interventi riconducibili alle Azioni 1) e 2), di specifico "progetto esecutivo dell'imboschimento";
 - per gli interventi riconducibili all'Azione 3), di una "relazione tecnica descrittiva dell'imboschimento".
- a corredo della domanda di pagamento degli aiuti all'impianto e della prima annualità dei premi
 - dello "stato finale dei lavori" corredato dalle fatture e dai documenti relativi alla certificazione delle piante.

Gli elaborati richiesti dovranno essere sottoscritti da tecnici abilitati.

E' comunque opportuno che i beneficiari che intendono realizzare interventi in aree per le quali è necessario attivare specifiche procedure autorizzative al fine del rilascio della "decisione individuale della concessione del sostegno" (aree della Rete Natura 2000, tratti dei corsi d'acqua del bacino idrografico del Fiume Po interessati dalle Fasce fluviali A e B, così come individuati nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, e imboschimenti interessati da Valutazione di Impatto Ambientale) presentino il progetto esecutivo a corredo della domanda di aiuto.

Nei casi per i quali le Amministrazioni competenti richiedano a corredo della domanda di aiuto unicamente una "relazione tecnica descrittiva dell'imboschimento", entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, e comunque prima della notifica della "decisione individuale della concessione del sostegno" i beneficiari, pena la non concessione degli aiuti, dovranno perfezionare la domanda di aiuto mediante la presentazione del progetto esecutivo.

ISTRUTTORIA E SELEZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE

Ciascuna amministrazione competente provvederà ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di selezione definiti dal PSR, dalle "Linee Guida" e dal PRIP, di cui **all'allegato A** al presente avviso pubblico.

Ai fini della delimitazione e dell'individuazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, ulteriormente specificate con Delibera di Giunta R.E.R. n. 363/2008 successivamente modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 281/2009, nonché a quanto previsto nel Programma Rurale Integrato Provinciale.

Graduatorie

La Provincia provvederà, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande e fatto salvo ritardi giustificati, ad approvare specifica graduatoria unica per "azioni di intervento" applicando il "Meccanismo di selezione" definito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 363/2008 e basato sui

“Criteri di Selezioni Misura 221” allegato A al presente Avviso Pubblico e tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste dal PRIP per questa Misura.

Criteri operativi di selezione

Nell’elaborazione dei criteri di selezione per la Misura 221, così come previsto dal PSR, sono state individuate delle priorità che agiscono in modo subordinato fra di loro. Queste priorità sono distinte in “**Priorità Territoriali**”, “**Priorità Tecniche**” e “**Priorità Soggettive**”.

La graduatoria è determinata in base alla valenza ambientale degli interventi.

La valenza ambientale degli interventi è definita in coerenza con quanto stabilito dal P.S.R., dal P.O.A. Asse 2 e dal P.R.I.P. sulla base di:

1. concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, nelle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle altre aree preferenziali, così come definite dalla DGR 363/2008;
3. alle priorità territoriali (incluse le sovrapposizioni di aree preferenziali) della superficie oggetto di impegno e alla loro estensione;
4. alle priorità tecniche previste nel PSR e dal PRIP;
5. alle priorità soggettive (solo per casi ex-equo).

Pertanto, tenuto conto delle priorità territoriali sopraccitate, al fine della definizione della graduatoria delle domande si terrà conto del “peso” attribuito alle singole aree preferenziali individuate per ogni singola azione, così come previsto nella tabella sottostante:

Le priorità previste dal P.S.R. vengono distinte in:

1. priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia – Romagna:

in cui si stabilisce che le aree vulnerabili ai nitrati (Dir. 91/676/CEE) e le aree della Rete Natura 2000 (Dir. Habitat e Dir. Uccelli) costituiscono un’unica priorità territoriale regionale assoluta.

2. priorità territoriali a valenza subordinata rispetto a quella assegnata alle aree della Rete Natura 2000 e alle aree Vulnerabili ai nitrati, pertanto si definisce un ordine generale di priorità per “Gruppo di tutela”.

Tale ordine di priorità, definito nella Tabella che segue, è differenziato per fascia altimetrica, dal momento che il P.S.R. individua e riconosce criticità (e dunque fabbisogni di tutela) diversificati in funzione di tale parametro.

Aree preferenziali per tutela prevalente	PIANURA/COLLINA
Tutela naturalistica	P1
Tutela idrologica	P2
Tutela paesaggistica	P4
Tutela del suolo	P3

Con tale ordine si assegna sempre la massima priorità alle aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica, mentre alle aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica si assegna sempre priorità inferiore.

Nell'ambito dell'applicazione di queste priorità bisogna tenere conto della possibilità di sovrapposizione di tali aree all'interno di una stessa superficie, ma occorre garantire che i livelli di priorità assegnati ad un territorio ricadente in sovrapposizioni di aree preferenziali con livello maggiore non siano mai superati da quelli con livelli di priorità inferiore, pertanto la priorità assegnata a territori ricadenti in una sovrapposizione di aree con priorità 2, 3 e/o 4 non prevale mai rispetto a territori ricadenti in aree con priorità 1 e così a scendere come da tabella seguente:

<i>Priorità</i>	<i>Sovrapposizione di aree con diverso ordine generale di priorità</i>
<i>1</i>	<i>Sovrapposizione 1+2</i>
<i>2</i>	<i>Sovrapposizione 1</i>
<i>3</i>	<i>Sovrapposizione 2 +3 + 4</i>
<i>4</i>	<i>Sovrapposizione 2 + 4</i>
<i>5</i>	<i>Sovrapposizione 2</i>
<i>6</i>	<i>Sovrapposizione 3 +4</i>
<i>7</i>	<i>Sovrapposizione 3</i>
<i>8</i>	<i>Sovrapposizione 4</i>

Tabella 1 “Peso territoriale attribuito alle singole aree preferenziali

Codice Area AP	Peso attribuito	
1	26215	Solo per le azioni 1 e 2, in quanto l'azione 3 non è applicabile nelle zone Rete Natura 2000
2	26215	
3	13107,2	Area preferenziale non riconosciuta per la Misura 221, così come definito al par. 7 della DGR 363/2008
4	0	
5	6553,6	le aree della rete ecologica vengono inserite in quanto riconosciute nella variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 46 del 18/03/2009
6	3276,8	
7	1638,4	
8	819,2	** si assegna valore uguale a 0 in quanto con la modifica al PTCP l'area preferenziale è stata suddivisa nelle lettere A e B del Titolo III art. 12, che fanno riferimento ai precedenti Codici Area pref n 9 e n 10
9	409,6	
10	204,8	
11	0	
12	102,4	
13	51,2	
14	25,6	
15	12,8	

Tablelle di descrizione dei codici aree

Codice Area	Descrizione Codice Area
1	Aree Rete Natura 2000
2	Aree Vulnerabili
3	Parchi Nazionali, Regionali e Riserve Naturali
4	Oasi di protezione della fauna e Aziende Faunistico Venatorie
5	Zona di Tutela Naturalistica
6	Reti Ecologiche Provinciali
7	Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque – PTCP Titolo III art. 13 B comma 6)
8	Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell’art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP Titolo III art. 12A)
9	Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell’art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP Titolo III art. 12B)
10	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28 del PTPR – Titolo III art. 12A e art .12B del PTCP)
11	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (PTCP Titolo III Art. 9)
12	Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica
13	Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all’Allegato 1 del PSR 2007-2013
14	Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (PTCP Titolo VIII art. 39)
15	Aree agricole delimitate dai Piani Strutturali Comunali come “Cerchia Urbana” e/o impattate dalla T.A.V.

Le priorità “tecniche”

Agiscono in modo subordinato rispetto alle priorità territoriali e vengono distinte in priorità tecniche disposte dalla Regione e priorità tecniche disposte a livello provinciale.

La Regione definisce un ordine di priorità tecnico delle azioni previste dalla Misura 221 che devono essere attivate a livello provinciale diversificandolo in funzione degli ambiti territoriali di pianura e collina

<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>PIANURA</i>	<i>COLLINA</i>
	1 “Boschi Permanenti”	P1	P1

	2 “Arboricoltura da legno a ciclo medio - lungo con prevalenza di latifoglie di pregio”	P1	P1
	3 “Arboricoltura a ciclo breve – Pioppicoltura eco-compatibile”	P2	-

Nel Programma Operativo d’Asse è stabilito che tale ordine di priorità deve essere rispettato a meno che nei P.R.I.P. non siano stati definiti ordini di priorità diversi.

La Provincia ha previsto nel proprio Programma Rurale Integrato che le azioni assumano il seguente ordine di priorità:

<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>PIANURA</i>	<i>COLLINA</i>
221	1 “Boschi Permanenti”	P1	P1
	2 “Arboricoltura da legno a ciclo medio - lungo con prevalenza di latifoglie di pregio”	P2	P2
	3 “Arboricoltura a ciclo breve – Pioppicoltura eco-compatibile”	P3	non ammessi

Qualora la graduatoria definita dall’applicazione dei criteri territoriali determini delle posizioni di “ex-quo” tra le domande, si procederà ad applicare i **CRITERI SOGGETTIVI** secondo il seguente ordine definito nel PRIP:

a. Accordi agroambientali locali: viene riconosciuta priorità alle aziende aderenti ad Accordi agroambientali approvati dall’amministrazione Provinciale entro il termine ultimo di presentazione delle domande di adesione;

2. Agricoltura e zootecnia biologica;

3. Comparto produttivo: le aziende zootecniche avranno priorità rispetto alle altre e nell’ambito delle aziende zootecniche è riconosciuta priorità a quelle destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;

per i punti 2 e 3 verrà considerato il seguente ordine di priorità:

1. aziende zootecniche certificate BIO in introduzione destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
2. aziende zootecniche certificate BIO in mantenimento destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
3. altre aziende zootecniche certificate BIO in introduzione,
4. altre aziende zootecniche certificate BIO in mantenimento;
5. aziende vegetali (non foraggere) certificate BIO in introduzione;
6. aziende vegetali (non foraggere) certificate BIO in mantenimento;

7. aziende foraggere certificate BIO in introduzione;
8. aziende foraggere certificate BIO in mantenimento;
9. aziende zootecniche in introduzione destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
10. aziende zootecniche in mantenimento destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
11. altre aziende zootecniche in introduzione,
12. altre aziende zootecniche in mantenimento;
13. aziende vegetali (no foraggere) in introduzione ;
14. aziende vegetali (no foraggere) in mantenimento;
15. aziende foraggere in introduzione;
16. aziende foraggere in mantenimento;

4. Imprenditoria giovanile e femminile secondo il seguente ordine di priorità:

Beneficiario con qualifica di “Imprenditore Agricolo Professionale”:

1. donne < 40 anni con 1° insediamento;
2. uomini < 40 anni con 1° insediamento;
3. donne < 40 anni;
4. uomini < 40 anni;
5. donne > 40 anni;
6. uomini > 40 anni

Beneficiario Imprenditore Agricolo senza qualifica di “Imprenditore Agricolo Professionale”:

1. donne < 40 anni;
2. uomini < 40 anni;
3. donne > 40 anni;
4. uomini > 40 anni

Un ulteriore priorità è riconosciuta agli interventi realizzati da soggetti di diritto privato e da Enti Pubblici nell'ambito delle aree agricole delimitate dai Piani Strutturali Comunali come “Cerchia Urbana” e/o impattate della T.A.V.

Solo per le azioni 1 e 2 viene riconosciuta priorità ai richiedenti che utilizzeranno per l'impianto almeno il 50 % di materiale certificato di provenienza locale (ai sensi della L.R. 10/2007) rispetto al numero totale delle piante previste .

Si stabilisce inoltre che qualora l'applicazione dei criteri soggettivi non sia sufficiente a dirimere i casi di domande ex –equo, verrà data priorità alle domande delle aziende che impegnano una percentuale di superficie maggiore rispetto alle proprie dimensioni ed in secondo luogo alle aziende con maggiore superficie in assoluto sottoposte ad impegno.

ENTITÀ DEGLI AIUTI E DEI PREMI

I sostegni previsti dall'art. 43 del Reg. (CE) 1698/05 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all'operazione);
- **premio annuale** per ettaro imboschito a copertura dei **costi di manutenzione**, per un periodo massimo di 5 anni;
- **premio annuale** per ettaro inteso a compensare le **perdite di reddito** provocate dall'imboschimento, per un periodo massimo di 15 anni.

Aiuti concedibili per i costi di impianto

Ai fini della definizione dell'entità degli aiuti si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e interventi analoghi" predisposto dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo (Intesa Stato-Regioni – seduta 14.02.08)

Per costo dell'imboschimento, o costo dell'impianto, si intende l'importo dello stato finale dei lavori, risultante dalla somma della quantità di materiali e/o opere impiegate come rapportate ai prezzi dei prezziari di riferimento.

I materiali e le opere computabili per la definizione del costo dell'impianto sono dettagliatamente riportati nell'Allegato n. 4 "Categorie di materiali e/o opere ammesse a pagamento e relativi importi massimi computabili".

Per costo massimo ammissibile dell'impianto si intende l'importo massimo delle quantità di materiali e/o opere impiegati computabile per il contributo.

*Per **massimale finanziabile**, si intende l'aiuto massimo che si può corrispondere per unità di superficie rimboscita nel caso in cui vengano riconosciute idonee voci di spesa per importi complessivi pari o superiori al costo massimo ammissibile definito per la specifica tipologia di intervento realizzata.*

Nella Tabella di seguito riportata, tratta dal P.S.R., sono riportati i valori di "costo massimo ammissibile dell'impianto" e i "massimali" finanziabili, differenziati in funzione del tipo di Azione e dell'ambito territoriale nel quale viene attuato l'intervento.

	AIUTO ALL'IMPIANTO		
	Costo massimo ammissibile (Euro)	Massimale 80% ¹ (Euro)	Massimale 70% ² (Euro)
Azione 1	7.000,00	5.600,00	4.900,00

¹ Vedi la percentuale massima finanziabile dei "costi di impianto" definita nel PSR 07-13:

Negli ambiti territoriali di seguito elencati l'entità dell'aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo l'80% dei costi ammissibili:

- ambiti territoriali di collina individuati dai PTCP ricadenti nelle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto i) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto ii) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

In tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore all'80% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Nelle rimanenti aree l'entità dell'aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo il 70% dei costi ammissibili; in tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore al 70% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Boschi permanenti			
Azione 2 Arboricoltura a ciclo medio-lungo	7.000,00	5.600,00	4.900,00
Azione 3 Pioppicoltura ecocompatibile	5.000,00		3.500,00

Qualora il “costo dell’imboschimento” sia inferiore al “costo massimo ammissibile” il sostegno per l’impianto verrà calcolato sulla base delle sole spese effettivamente sostenute.

Nei casi in cui il “Costo dell’Impianto” è **pari o superiore** al “Costo massimo ammissibile”, come definito nella Tabella di cui sopra, l’aiuto è calcolato moltiplicando il “costo massimo ammissibile” per la percentuale di aiuto (80% o 70%, vedi nota 2).

Nei casi in cui il “Costo dell’Impianto” è **inferiore** al “Costo massimo ammissibile”, l’aiuto è calcolato moltiplicando il “costo dell’impianto” (le sole spese effettivamente sostenute ammissibili) per la percentuale di aiuto (80% o 70%, vedi nota 2).

Il sostegno per l’imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione.

E’ corrisposto per 5 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto all’articolo 43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L’importo è differenziato in funzione delle tipologie di imboschimento e degli ambiti territoriali ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l’effettuazione di ordinarie manutenzioni, applicando i valori di prezzi agricoli e forestali

Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito.

E’ corrisposto per 15 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto dall’art.43 del Reg. (CE) n. 1698/05.

L’importo è differenziato in funzione del possesso o meno della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P. come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005), nonché dell’ambito territoriale all’interno del quale viene realizzato.

Per la corresponsione del premio in questione, la qualifica di I.A.P. è assimilata al termine “agricoltore” di cui al comma 1 dell’art.33 del Reg. (CE) n. 817/04 e all’allegato al Reg. (CE) n. 1698/05 in riferimento all’applicazione del già citato art.43 del medesimo Regolamento.

Gli importi dei premi annuali definiti dal PSR 07-13 sono riportati nella seguente Tabella.

	MANUTENZIONE		PERDITA DI REDDITO			
	Quinquennio (Euro)	Annuale (Euro)	IAP (Euro)		Altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato (Euro)	
			Pianura	Collina	Pianura	Collina
Azione 1 Boschi permanenti	2.500,00	500,00	600,00	500,00	150,00	150,00

Azione 2 Arboricoltura a ciclo medio-lungo	3.250,00	650,00	400,00	300,00	100,00	100,00
Azione 3 Pioppicoltura ecocompatibile	Non concedibili					

Come da comma 2, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05, “il sostegno per l’imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da rimboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali ... possono essere corrisposti agli affittuari”.

Materiali e/o opere computabili

Come già indicato, nell’Allegato n. 4 “Categorie di materiali e/o opere ammesse a pagamento e relativi importi massimi computabili” sono indicate, distinte per ambito territoriale e per tipologia di intervento, le categorie di materiali e/o opere computabili per la definizione del *costo dell’impianto* e dell’*aiuto concedibile*.

Per ogni voce è riportata l’indicazione del prezzo di riferimento da considerare per il computo.

L’importo massimo computabile per materiali e/o opere i cui codici identificativi sono preceduti dalle lettere “D” ed “E” è quello relativo alle corrispondenti voci del “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura” consultabile sul sito

http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/pagine/s_prezzario_2007.htm.

L’importo massimo computabile per materiali e/o opere i cui codici identificativi sono preceduti dalla lettera F è quello relativo alle corrispondenti voci dell’“Elenco prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica”, consultabile sul sito <http://www.regione.emilia-romagna.it/foreste/risforestali/elencoprezzi.htm>

Per i casi in cui il codice comprende la possibilità di utilizzare materiali e/o opere di differenti caratteristiche, verrà riconosciuto il prezzo relativo al materiale/opera corrispondente, unicamente qualora nella documentazione contabile di corredo vi sia specifica indicazione delle sue caratteristiche. Se invece, la documentazione contabile non riporta l’indicazione delle caratteristiche dei materiali/opere, verrà sempre riconosciuto il livello più basso fra le voci comprese nello specifico codice di riferimento.

Con riguardo alla possibilità di riconoscere prestazioni volontarie non retribuite (cosiddetti “lavori in economia”) in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale, sarà possibile riconoscere le ore di lavoro risultanti a consuntivo se quantificate da un tecnico qualificato, terzo, rispetto al beneficiario, sempreché rispondenti alle categorie di lavoro di cui all’allegato 4) alle presenti *Linee Guida*.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, si rimanda al contenuto del paragrafo 2.8 delle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale; in particolare deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007.

L’art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR “l’IVA, tranne l’IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell' IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.

I prezzi del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

Circa gli oneri relativi a spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, assistenza, l'importo totale dei lavori a misura può essere maggiorato delle aliquote, come previsto dal paragrafo "Avvertenze generali" del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura - Adeguamento 2007.

Si specifica che nel Prezzario sopra citato è prevista un'aliquota differenziata in relazione alla effettuazione o meno di attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici

Spese tecniche con attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici		Spese tecniche senza attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici	
		fino a 25.000,00 €	8%
fino a 50.000,00 €	10%	per 50.000,00 €	7%
per 100.000,00 €	8%	per 100.000,00 € e oltre	6%
per 200.000,00 €	5%		
per 300.000,00 € e oltre	4%		

Per importi intermedi le aliquote verranno determinate per interpolazione.

ISTRUTTORIA E CONTROLLI SULLE DOMANDE

Per quanto riguarda le istruttorie, i controlli amministrativi, i controlli in loco e la liquidazione delle domande ammesse provvederà la Provincia di Modena.

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

La Provincia di Modena e gli Enti Delegati competenti effettueranno il controllo delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenute e/o allegate alla domanda di aiuto.

Il campione sarà costituito da almeno il 5% delle domande presentate approssimato per eccesso, utilizzando un metodo di estrazione casuale.

Per il controllo delle dichiarazioni la Provincia di Modena si rivolgerà direttamente alle Pubbliche Amministrazioni competenti e solo in subordine al beneficiario stesso.

In tal caso il beneficiario avrà 20 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per produrre la documentazione utile a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato, pena la decadenza dai benefici e la segnalazione alle autorità competenti.

Nel caso in cui il controllo non sia concluso entro la data di approvazione delle graduatoria di ammissibilità, la Provincia di Modena adotterà l'atto di concessione del contributo condizionandolo, per le domande sottoposte a controllo, alla conclusione con esito positivo del controllo stesso.

Materiale di moltiplicazione

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e della L.R. 10/2007 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) che disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree elencate nell'allegato 1 del Decreto Legislativo 386/03.

All'atto della "verifica della effettuazione dell'impianto":

- il materiale di moltiplicazione utilizzato deve disporre delle etichette/cartellini conformi a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 386/2003 e dalla L.R. 10/2007;
- deve essere disponibile copia del certificato di provenienza del materiale utilizzato (ovvero devono esserne adeguatamente riportati gli estremi nella relativa documentazione).

Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della Legge n. 269 del 1973 potrà essere utilizzato entro i termini previsti dal comma 2 dell'art. 18 del Decreto Legislativo 386/2003. In tal caso la documentazione, che deve essere necessariamente presente all'atto della verifica, è quella prevista dalla medesima Legge 269/1973.

Per gli imboschimenti ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto". Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

Per la realizzazione degli imboschimenti possono essere utilizzate essenze che, pur non essendo comprese nell'Allegato 1 del Decreto Legislativo 386/03 come recepito dalla L.R. 10/2007, siano ammesse dalle Linee Guida che saranno approvate dalla Regione; ciò unicamente qualora il loro impiego complessivo non superi il 5% del totale delle essenze messe a dimora, sempreché non sussistano altre diverse limitazioni al loro riguardo.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato per la realizzazione degli imboschimenti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

Non potranno essere corrisposti sostegni e premi qualora:

- non sia rinvenibile all'atto della "verifica della effettuazione dell'impianto", per il materiale di moltiplicazione impiegato, la prescritta documentazione,
- gli estremi/copia del certificato di provenienza del materiale non venga conservato a corredo della domanda di ammissione.

In caso di effettuazione di interventi di risarcimento dovrà essere necessariamente inviata idonea comunicazione alla Amministrazione competente corredata dalla documentazione sulla provenienza del materiale utilizzato.

Dotazione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione";

- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale"
- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale".
- n. 332/2010 di assegnazione agli Enti Territoriali della riserva di premialità a seguito dell'analisi dell'efficienza finanziaria, che attribuisce ulteriori risorse alle misure del PSR;

e la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 62 del 23 febbraio 2010 di distribuzione della Riserva Premiata di incremento dei fondi per le misure del PRIP.

Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 e sono stati definiti i relativi obiettivi finanziari.

La Provincia di Modena, sulla base di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 100/2008 e dalla Delibera di Giunta Provinciale di adozione del Programma Operativo di Asse 2 parte generale nella quale si sono confermate le % di risorse disponibili indicate dalla Regione, stabilisce che per l'anno 2010 l'ammontare delle risorse disponibili all'accoglimento di nuove domande per la Misura 221 è di € 382.123,72 pari al 44% delle risorse assegnate a cui vanno aggiunti € 44.966 quale assegnazione della riserva premiata definita dalla regione, per un totale di € **427.089,72**.

E' data facoltà alle Amministrazioni competenti di impiegare eventuali risorse non richieste in riferimento al bando 2008 per soddisfare richieste relative al bando 2010.

All'ultima domanda collocata in posizione utile per il finanziamento potrà essere riconosciuto unicamente il pagamento commisurato alle risorse disponibili anche se la domanda riguardasse imboschimenti cui conseguirebbero importi di sostegno superiori, con rimodulazione della domanda unicamente a condizione che gli imboschimenti come "rimodulati" siano autonomamente realizzabili e rispondano ai requisiti di attuazione della Misura e delle specifiche Azioni cui si aderisce.

DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SOSTEGNO ALL'IMPIANTO E DELLA PRIMA ANNUALITÀ DEI PREMI A COPERTURA DEI COSTI DI MANUTENZIONE E PERDITA DI REDDITO.

La richiesta di "verifica della effettuazione dell'impianto" presentata da un beneficiario che ha ottenuto la decisione di concessione del sostegno ha la valenza di richiesta di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito.

L'accoglimento di detta domanda è condizionato alla presentazione di rilievo planimetrico delle particelle imboschite da parte di un tecnico abilitato, secondo le prescrizioni che saranno contenute nelle Linee Guida regionali. Le Amministrazioni competenti hanno facoltà di non far presentare detto rilievo, qualora le medesime intendano provvedere direttamente all'effettuazione del rilievo in sede di verifica dei lavori.

Il sostegno all'impianto e la prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e di perdita di reddito potranno essere corrisposti unicamente nel caso in cui venga riconosciuta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti.

Le domande di "pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito" dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione del Piano Colturale dell'Azienda in connessione alla presentazione delle domande di aiuto alla superficie di cui al Reg. (CE) n. 1122/2009 (15 maggio di ogni anno).

Annualmente l'Ente Pagatore Agrea comunicherà il primo giorno utile per la presentazione delle domande.

Le domande devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ DEI PREMI A COPERTURA DEI COSTI DI MANUTENZIONE E PERDITA DI REDDITO SUCCESSIVE ALLA PRIMA (CONFERMA).

I pagamenti dei premi per manutenzioni e perdite di reddito per imboschimenti riferibili alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 potranno essere effettuati unicamente ai beneficiari regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole che ogni anno ne facciano richiesta (vedi la "domanda di pagamento" di cui all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06) nei modi e nei termini definiti da AGREA.

Anche per ottenere il pagamento di premi per manutenzioni e perdite di reddito connessi a interventi di imboschimento realizzati in riferimento a Programmi e Regolamenti comunitari precedenti (se previsti con risorse del P.S.R. 2007-2013) è necessario presentare la specifica annuale "domanda di pagamento".

Ad integrazione e parziale modifica di quanto a suo tempo disposto con deliberazione regionale n. 312 del 17 febbraio 2006 si stabilisce che **sono soggetti alla presentazione della annuale "domanda di pagamento"** i premi da corrispondere in relazione a imboschimenti attuati in riferimento :

- alla **Misura 221** del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05;
- alla **Misura 2.h** del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99;
- al **Reg. (CEE) 2080/92**;
- al **Reg. (CEE) 1609/89** cosiddetto "ex set-aside".

Le domande di pagamento dei premi per manutenzioni e perdite di reddito per gli imboschimenti realizzati e riferibili alla misura 221 dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti alla superficie del Reg. (CE) 1122/2009.

Annualmente l'Ente Pagatore Agrea comunicherà il primo giorno utile per la presentazione delle domande.

La scadenza relativa alla presentazione delle sole domande di pagamento riferibili a Programmi e Regolamenti comunitari precedenti, la cui domanda iniziale è antecedente al 1/1/2007, come da comma 1 art. 8 Reg. (CE) 1975/06, può essere prorogata con atto motivato del Direttore Generale Agricoltura in ragione di quanto disposto al medesimo comma.

Non è possibile erogare alcun sostegno in mancanza della presentazione della domanda di pagamento.

Per gli interventi attuati con riferimento alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013, le domande di pagamento, anche in considerazione degli obblighi relativi alla "condizionalità" devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Non potrà essere concesso alcun premio a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito per le annualità successive se non è sottoscritto dal beneficiario il prescritto di Piano di Coltura e conservazione che deve comunque essere approvato dall'Ente competente in materia forestale.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi paragrafo "Perdita dei requisiti e inadempimenti") per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda annuale di pagamento dei premi" entro i termini prescritti nei precedenti e successivi paragrafi, determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire premi per l'annualità in riferimento alla quale non ha presentato la domanda di pagamento. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, gli effetti di sospensione dei pagamenti sono comunque prodotti limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili dall'ufficio istruttore.

Per "periodo di impegno" si intende il numero di anni per il quale possono essere corrisposti rispettivamente il premio per le manutenzioni e/o il premio per la perdita di reddito, a decorrere dall'anno in riferimento al quale è stata erogata la prima annualità di detti premi.

Per quanto concerne la perdita dei requisiti soggettivi si rimanda al paragrafo "Perdita dei requisiti e inadempimenti".

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

Per consentire la realizzazione di impianti con adeguati standard qualitativi è opportuno che l'approvazione delle graduatorie delle domande ammesse in riferimento agli specifici bandi non avvenga oltre il periodo estivo dell'anno precedente a quello in cui si prevede la "verifica della effettuazione dell'impianto" ed il pagamento dell'aiuto (termine del periodo primaverile dell'anno successivo).

L'imboschimento deve essere di norma realizzato entro il termine del periodo primaverile dell'anno successivo all'approvazione della graduatoria, ad eccezione dei casi in cui l'Amministrazione competente, entro e non oltre il medesimo termine, conceda una proroga sulla base di motivata istanza del richiedente. La proroga può essere concessa per un massimo di un anno dal termine prescritto.

Le domande di beneficiari che non abbiano realizzato gli impianti entro il termine del periodo primaverile dell'anno successivo all'approvazione della graduatoria e non abbiano presentato motivata domanda di proroga si intendono decadute.

In caso di proroga, l'impianto deve essere realizzato necessariamente entro il termine del periodo primaverile del secondo anno successivo all'approvazione della graduatoria.

Le domande di beneficiari che, avendo ottenuto la proroga, non abbiano realizzato gli impianti entro il termine del secondo anno successivo all'approvazione della graduatoria si intendono decadute.

Non può essere concessa alcuna proroga per imboschimenti il cui limite di realizzazione è il termine del periodo primaverile dell'anno 2012.

Le graduatorie delle domande di adesione restano in vigore per un anno dalla loro approvazione.

Non possono essere rilasciate "decisioni individuali di concessione del sostegno e dei premi" successivamente al 31 dicembre 2011.

Qualora in relazione all'estensione degli imboschimenti sia necessaria l'applicazione della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), *le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.*

Gli imboschimenti oggetto dei sostegni di cui all'art.43 del Reg. (CE) n. 1698/05, alla scadenza del periodo di impegno, rimangono soggetti alle norme forestali, ambientali e paesaggistiche vigenti, pertanto, fatta eccezione per gli impianti riconosciuti per "arboricoltura da legno", al termine del ciclo produttivo definito nei Piani colturali, l'uso dei terreni è di norma irreversibile, secondo quanto disposto dalle medesime normative.

I beneficiari di pagamenti per rimboschimenti di terreni agricoli si impegnanoa rispettare i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/03.

PERDITA DEI REQUISITI E INADEMPIMENTI

Irregolarità

Per i casi di **“inadempimento”** si rimanda in particolare all’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E’ inoltre previsto il **“recupero degli importi indebitamente percepiti”** (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all’applicazione dell’art. 73 del Reg. (CE) 796/04).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità dei premi

Per quanto indicato nel P.S.R. 2007-2013, la perdita di requisiti soggettivi rilevanti ai fini della corresponsione dei premi, nei primi 5 anni dalla decisione individuale di concessione, comporta sempre la rideterminazione e riduzione dei premi da corrispondere.

Decorso 5 anni, sempreché non intervenga un **“cambio di beneficiario”**, eventuali modificazioni dei requisiti soggettivi non determinano modificazione alcuna agli importi originariamente definiti.

In caso di cambi di beneficiario, sussiste sempre la necessità di valutare le condizioni specifiche per il subentro nei diritti e negli obblighi con particolare riferimento all’entità dei premi.

2. Difformità di superficie

E’ da ricondurre a difformità di superficie la dichiarazione di superfici superiori a quelle accertate. Per i casi di **“difformità” di superficie** si rimanda all’art. 16 del Reg. (CE) 1975/06.

3. Inadempimenti

Sono da considerare inadempimenti i casi di seguito elencati:

- taglio anticipato rispetto a quanto prescritto nel P.S.R. 2007-2013 e/o nelle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti e/o nel Piano di Coltura e conservazione;
- utilizzo, nella realizzazione dell’intervento, o di interventi accessori all’impianto, di **“organismi geneticamente modificati”**;
- utilizzo, nella realizzazione dell’intervento, o di interventi accessori all’impianto, di esemplari di specie non indicate idonee dal P.S.R. 2007-2013;
- mancata effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell’impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore. In funzione del momento di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse, la mancata effettuazione dei risarcimenti si concretizza:
 - nell’accertata omissione di interventi di risarcimento specificatamente da effettuare ovvero
 - nel riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza superiore a quella prevista nel Piano di Coltura e Conservazione;
- esercizio del pascolo non autorizzato, fatti salvi i casi di pascolamento abusivo di terzi se adeguatamente documentato (segnalazione e/o denuncia antecedente alla comunicazione/effettuazione del controllo in loco);
- mancata effettuazione di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile), dall’impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, come da frequenza dell’intervento definita nel Piano colturale (minimo un intervento per periodo vegetativo);
- realizzazione d’irrazionali potature non autorizzate (es. sgamollatura e capitozzatura) che pregiudicano l’impianto;
- realizzazione d’innesti e di tagli di ceduzione non autorizzati;
- mancata ottemperanza a prescrizioni vincolanti contenute nel disciplinare di produzione integrata del pioppo;
- effettuazione del taglio di utilizzazione in impianti per la produzione di **“biomassa”** per periodi superiori o inferiori al periodo di rotazione prescritto nel Piano di Coltura e Conservazione.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati nel "periodo di impegno" ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

4. Cause di forza maggiore

Le ipotesi di riconoscimento di cause di "forza maggiore o circostanze eccezionali", sono quelli indicati al comma 1 dell'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06. In caso di riconoscimento di tali cause, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non verrà richiesto il rimborso totale o parziale degli aiuti e dei premi percepiti dal beneficiario.

Non potrà essere riconosciuta la "causa di forza maggiore" in mancanza della presentazione della prescritta notificazione all'autorità competente (AGREA e Amministrazioni territorialmente competenti), da far pervenire nei modi e nei tempi prescritti.

CAMBIO DI BENEFICIARIO/SUBENTRO NEGLI IMPEGNI

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di aiuti all'impianto e premi annuali in relazione all'effettuazione di imboschimenti di terreni agricoli, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- 1) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- 2) il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06 se non avviene il subentro "... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto" e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto alle sanzioni previste.

In tale eventualità la destinazione d'uso dei terreni in questione sarà comunque da ricondurre alle previsioni e alle limitazioni delle specifiche normative (forestali e ambientali) eventualmente applicabili, in riferimento al tipo di soprassuolo conseguito con l'impianto.

Per gli imboschimenti effettuati in riferimento al Reg. (CE) 1257/99, nel caso di subentro di nuovo beneficiario sarà sempre necessario valutare le condizioni specifiche per il subentro nei diritti e negli obblighi con particolare riferimento all'entità dei premi.

Di conseguenza, per il riconoscimento dell'entità dei premi per manutenzioni e perdite di reddito, il soggetto subentrante:

- acquisisce il diritto di beneficiare di premi ancora da corrispondere unicamente se possiede i requisiti prescritti nelle disposizioni relative al programma sulla base del quale è stato effettuato l'imboschimento;
- può beneficiare esclusivamente dei premi che sarebbero stati riconosciuti al cedente, sempreché sia in possesso dei medesimi requisiti di cui sopra (non potranno essere riconosciuti al subentrante, pur in possesso degli specifici requisiti, premi superiori a quelli riconosciuti al cedente),
- qualora non sia in possesso di tutti i requisiti posseduti dal cedente, saranno riconosciuti i premi previsti per la categoria dei beneficiari a cui appartiene.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto per obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto sarà soggetto delle sanzioni previste.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

CONDIZIONALITÀ

I beneficiari di cui alla Misura 221 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto riguarda le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni sulla Condizionalità relative all'anno di riferimento.

ACCORDI AGROAMBIENTALI

Il P.S.R. 2007-2013 al par. 5.3.2.5. specifica che *“l'applicazione degli Accordi ... riguarda in particolare impegni sottoscritti da imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216 e 221”*. Pertanto sono da attribuire ai terreni interessati dai medesimi Accordi, se vigenti all'atto della presentazione delle “domande di aiuto”, le specifiche priorità previste dal P.R.I.P.

Per la Misura 221 non possono essere riconosciuti sostegni aggiuntivi in caso di contestuale attivazione di Accordi Agroambientali Locali (vedi l'articolo 27 del Reg. (CE) 1974/06).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del Procedimento è individuato nel Funzionario del Servizio Agro-Ambiente della Provincia di Modena Paolo Corsinotti, tel. 059-209755 e-mail: corsinotti.p@provincia.modena.it.

INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Modena.

INFORMATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, e che il Responsabile dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Economia Dott. Onelio Pignatti. Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy" di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Economia della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: <http://www.provincia.modena.it>